

PROVINCIA DI SONDRIO

CORSO XXV APRILE, 22 - 23100 - SONDRIO – Tel. +3900342531111 Fax: +3900342210217
<http://www.provinciasondrio.it> - protocollo@cert.provincia.so.it

**PROCEDURA NEGOZIATA ART. 50, COMMA 1, LETTERA C, DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE PROVINCIALE UBICATO
IN VIA MAZZINI A SONDRIO
CUP C72D25000010003.**

Lettera di invito

STAZIONE APPALTANTE	PROVINCIA DI SONDRIO Corso XXV Aprile, 22, 23100 Sondrio C.F. 80002950147 pec: protocollo@cert.provincia.so.it mail: informazioni@provinciasondrio.it sito internet: https://www.provinciasondrio.it/ tel. 0342531275
COMMITTENTE	PROVINCIA DI SONDRIO Corso XXV Aprile, 22, 23100 Sondrio C.F. 80002950147
CUP	C72D25000010003
CIG	B85D2355F1
VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 236.400,34

Lettera di invito redatta secondo il Bando tipo n. 1/2023 approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023.

PREMESSE

1. PIATTAFORMA TELEMATICA
 - 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
 - 1.2 DOTAZIONI TECNICHE
 - 1.3 IDENTIFICAZIONE
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
 - 2.1 DOCUMENTI DI GARA
 - 2.2 CHIARIMENTI
 - 2.3 COMUNICAZIONI
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
 - 3.1 DURATA
 - 3.2 REVISIONE DEI PREZZI
 - 3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
 - 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
 - 6.2/6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA/FINANZIARIA E TECNICO/PROFESSIONALE
 - 6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
 - 6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI
7. AVVALIMENTO
8. SUBAPPALTO
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE
10. GARANZIA PROVVISORIA
11. SOPRALLUOGO
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
 - 13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 - 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, EVENTUALE PROCURA E INDICAZIONI PER DGUE
 - 15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14
 - 15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
 - 15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
16. OFFERTA ECONOMICA
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
23. CODICE DI COMPORTAMENTO
24. ACCESSO AGLI ATTI
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PREMESSE

Ai sensi dell'art. 25 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema di e-procurement della Regione Lombardia SINTEL accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home>.

I lavori in oggetto saranno affidati con procedura negoziata senza bando, a cui codesta società è invitata.

Il responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 è l'ing. Tiziano Maffezzini – mail tiziano.maffezzini@provinciasondrio.it - tel. 0342 531275.

La procedura si svolgerà nel rispetto dei termini di cui all'allegato I.3 del d.lgs. 36/2023.

Le disposizioni della presente lettera d'invito prevalgono sulle disposizioni contrastanti contenute nel capitolato speciale d'appalto e negli altri documenti di gara.

Di seguito sono indicate le condizioni per la partecipazione alla procedura, da dimostrarsi come indicato nella presente lettera, nonché le scadenze.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Provincia di Sondrio non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità tecniche utilizzo della Piattaforma Sintel*" reperibile al seguente indirizzo: <https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd/M-1CRSS-000-02+Modalità+tecniche+utilizzo+55+3+2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd-oGcPqCt>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Provincia di Sondrio può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. La Provincia di Sondrio si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura,

spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato "*Modalità tecniche utilizzo della Piattaforma Sintel*" reperibile al seguente indirizzo: <https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd/M-1CRSS-000-02+Modalità+tecniche+utilizzo+55+3+2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd-oGcPqCt>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma SINTEL, come indicato nel manuale "Registrazione alla Piattaforma SINTEL e modalità di primo accesso".

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center di ARIA S.p.A. al numero verde 800.116.738.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) lettera di invito;
- b) modello domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative all'eDGUE;
- c) documento di gara unico europeo (eDGUE Request) in formato XML;
- d) il progetto esecutivo completo dell'opera da realizzare incluso il capitolato speciale d'appalto.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma SINTEL, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 2 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante la funzionalità "comunicazioni della procedura" e, se di interesse generale, saranno pubblicate sul sito della stazione appaltante, alla sezione ove è pubblicato il bando attivando una sezione denominata FAQ e sulla piattaforma SINTEL.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse o oltre la data fissata.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale Sintel e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente appalto ha per oggetto la MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE PROVINCIALE UBICATO IN VIA MAZZINI A SONDRIO - CUP C72D25000010003.

L'importo complessivo dei lavori, al netto dell'IVA, è pari a € 236.400,34:

- importo negoziabile soggetto a ribasso € 234.869,75
- importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.530,59.

I costi della manodopera stimati dal progettista corrispondono ad € 53.416,13 e sono ricompresi nell'importo negoziabile.

Il corrispettivo dell'appalto, come definito in progetto, è determinato a misura.

L'intervento è finanziato con fondi provinciali.

Il corrispettivo d'appalto attiene alle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categoria e classifica	Qualificaz-ione obbligatoria	Importo totale	Indicazioni speciali ai fini della gara	
				prevalente scorporabile/ non scorporabile	subappaltabile
Edifici civili e industriali	OG1 I	SI	€ 136.430,9	prevalente	Si, < 50,00%
Impianti termici e di condizionamento	OS 28 I	NO	€ 23.110,49	scorporabili	Si, < 100,00%
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e	OS 30 I	NO	€ 30.219,29	scorporabili	Si, < 100,00%

televisivi					
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS 6 I	NO	€ 46.639.57	scorporabili	Si, < 100,00%

CPV principale: [45262500-6 - Lavori edili e di muratura](#)

Ai fini della qualificazione:

- il concorrente si qualifica con attestazione SOA;
- si applica l'articolo 2 dell'allegato II.12 del d.lgs. 36/2023.

Il contratto collettivo nazionale del lavoro applicato è Edilizia - codice di riferimento F015 F012.

Ai sensi dell'articolo 3, dell'allegato I.01 al d.lgs. 36/2023 per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

3.1 DURATA

la durata dei lavori è pari a **150 (centocinquanta) giorni** come disciplinati dall'art. 1.3.2 del capitolato speciale d'appalto.

3.2 REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 d.lgs. 36/2023 qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del lavoro superiore al 3 per cento dell'importo complessivo si procederà a compensazione in aumento o in diminuzione e comunque in misura del 90 per cento di detta eccedenza.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici relativi al costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

La revisione si applica anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante: ai sensi del comma 2, dell'art. 119, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto e del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli art. 8 e 14 dell'allegato II.2 – bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Si applica l'articolo 120 del Codice.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 3 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete, GEIE e consorzi ordinari i requisiti di cui al presente punto sono posseduti da ciascun componente.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nell'edGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente

con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso il committente negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Gli operatori economici sono altresì esclusi dalla gara nel caso di presenza di elementi dell'offerta economica contenuti nella busta telematica amministrativa.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE, in conformità alla deliberazione ANAC n. 464/2022, i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. La società dovrà risultare "ATTIVA".

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Per la partecipazione alla gara è richiesta autodichiarazione dei requisiti mediante compilazione del modello eDGUE (allegato B).

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2/6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA/FINANZIARIA E TECNICO/PROFESSIONALE

Possesso di attestazione SOA per la categoria e la classe di lavoro indicata nella presente lettera di invito.

Si specifica che il possesso dell'attestazione SOA dalla terza classifica in su presuppone necessariamente il possesso della certificazione di qualità, attestata in documento SOA e in corso di validità (d.lgs. 36/2023, Allegato II.12, articolo 4.1).

La prova del suddetto requisito è fornita in sede di gara allegando copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo) o a mezzo di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il modello "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative all'eDGUE" (Allegato A).

Ai fini della comprova la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettera d), e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di una aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisito di idoneità professionale

Il requisito idoneità professionale di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete indicato come esecutore e dalla rete nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

Il requisito di cui al punto 6.2./6.3., relativo al possesso di attestazione SOA per la categoria e la classe di lavoro indicata nella lettera di invito deve essere così posseduto:

- ai sensi del d.lgs. 36/2023, allegato II.12, articolo 30, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f) del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h) del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;
- ai sensi del d.lgs. 36/2023, allegato II.12, articolo 30, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno requisiti di qualificazione di cui alla presente lettera di invito, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

La comprova del suddetto requisito è fornita in sede di gara secondo quanto riportato ai precedenti punti 6.1 e 6.2/6.3.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

Requisito di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

Ai consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 36/2023 ai fini della qualificazione si applica l'articolo 67, comma 5 del Codice.

Ai consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del d.lgs. 36/2023, si applica il principio del cumulo alla rinfusa ai fini della qualificazione ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera b) del Codice.

La comprova del suddetto requisito è fornita in sede di gara secondo quanto riportato ai precedenti punti 6.1 e 6.2/6.3.

7. AVVALIMENTO

E' ammesso l'avvalimento dei requisiti relativi all'attestazione della certificazione SOA.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario

l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'operatore economico non in possesso dei requisiti di cui al punto 6.2/6.3. potrà avvalersi dei corrispondenti requisiti messi a disposizione da altro operatore economico alle condizioni di cui appresso:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. Il contratto deve riportare pena di nullità in modo compiuto, analitico, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 8, del Codice il contratto in ogni caso è eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

8. SUBAPPALTO

In applicazione dell'art. 119, comma 1, del Codice, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. Sono pertanto subappaltabili i lavori nella categoria prevalente per una percentuale massima inferiore al 50%.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta i lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto o il cottimo è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del d.lgs. n. 36/2023 le lavorazioni di cui alla categoria OG1, oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabile, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (cd SUBAPPALTO A CASCATA), in ragione dell'esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali e di rafforzare il controllo delle attività di cantiere.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Clausole sociali (art. 57 del d.lgs. 36/2023)

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, nell'eventualità di nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;
- una quota pari al 14 per cento di occupazione femminile (quota inferiore al 30% in quanto trattasi di attività fisiche di cantiere inadatte all'occupazione femminile).

Gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, producono al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, devono consegnare al committente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (stipula) una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dal capitolato oltre che l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (stipula), a consegnare al committente una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dal capitolato.

Iscrizione nelle White List

Qualora l'operatore economico esegua in proprio una delle attività sottoelencate dovrà, a pena di esclusione, essere iscritto nelle white list della Prefettura della Provincia in cui ha la propria sede oppure deve aver presentato, alla data di presentazione dell'offerta, domanda di iscrizione nelle predette white list:

- estrazione,
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del medesimo D. Lgs. Non è richiesta.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo assistito.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 18,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta, ai fini dell'ammissione alla gara, il pagamento del contributo mediante verifica di quanto inserito nella "Busta amministrativa" dal concorrente oppure mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti da quanto sopra, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura di gara devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera di invito.

L'offerta e la documentazione relativa deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal/i concorrente/i in ragione della forma di partecipazione.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

In considerazione dell'urgenza dell'intervento, la cui data di inizio lavori è stata fissata al **** ottobre 2025, **l'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno **** 2025 a pena di irricevibilità.**

La Piattaforma non ammette l'inserimento di offerte oltre la scadenza del termine.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato in Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e, quindi, mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I concorrenti devono inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio indicato nella presente lettera di invito, la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente dal legale rappresentante di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del d.lgs. n. 82/2005 o a firma multipla in relazione alla forma di partecipazione.

L'offerta è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta economica.**

Allo scadere dei termini di gara il sistema SINTEL blocca l'invio delle offerte.

Fino allo scadere del termine l'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente che, quindi, deve essere eliminata, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

E' onere e responsabilità esclusiva del concorrente di attestare e dichiarare tutto quanto richiesto dalla lettera di invito al fine del rispetto di tutti i requisiti di partecipazione.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione previste dal CCNL di cui all'articolo 9 della presente lettera di invito.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Sintel per allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative all'eDGUE (allegato A);
2. eventuale procura;
3. eDGUE Response in formato XML (non firmato digitalmente) e in formato PDF (firmato digitalmente);
4. *(in caso di operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti)*: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
5. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
6. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
7. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
8. SOA nel caso in cui non venga autodichiarata nella domanda di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, EVENTUALE PROCURA E INDICAZIONI PER DGUE

La domanda di partecipazione con le dichiarazioni integrative deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato A.

Il concorrente dichiara i requisiti di ordine generale e di ordine speciale tramite il modello "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative all'eDGUE" (allegato A) e il modello eDGUE Response (allegato B).

Il modello eDGUE dovrà essere compilato utilizzando il compilatore guidato previo caricamento del formulario in formato XML (eDGUE Request) fornito dalla stazione appaltante tra i documenti di gara.

La funzionalità per permettere agli Operatori Economici di generare la eDGUE Response in formato xml è disponibile con link diretto presente in SINTEL nella sezione PROCEDURE. Una volta predisposta, la eDGUE Response dovrà essere trasmessa in sede di sottomissione dell'offerta per la singola procedura di gara. (Consultare il Manuale eDGUE creazione Response).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data della lettera di invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data della lettera di invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data della lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Nella domanda di partecipazione il concorrente fornisce i propri dati identificativi.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- ai sensi del D.M. 55/2022 e del D.M. 29 settembre 2023 il/i titolare/i effettivo/i (persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano la società ovvero ne risultano beneficiari);
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20. Nel caso in cui il CCNL sia diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, il concorrente dovrà rendere dichiarazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 36/2023, che il contratto applicato garantisce ai dipendenti le medesime tutele economiche;
- di accettare il patto di integrità di cui alla deliberazione del Presidente della Provincia n. 87 del 23 maggio 2023 accessibile al seguente link <https://www.provinciasondrio.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accessibilita-catalogo-dei-dati-metadati-banche-dati/piao-piano-integrato-attivita-ed-organizzazione-2023-2025>. Si precisa che il patto di integrità della Provincia di Sondrio rileva ai soli fini della gara; in sede di esecuzione si farà riferimento al patto di integrità del committente;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 26;
- che il prezzo offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni

sindacale dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive prevista dalla contrattazione integrativa di secondo livello;

- di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto anche con riferimento al costo del personale e alle norme in materia di trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto e nei grafici e relazioni di progetto, nonché nell'eventuale PSC e dichiara di aver preso visione e ritenuto adeguati gli oneri della sicurezza indicati;
- avendo esaminato il progetto dell'opera in appalto, di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nei grafici, nelle relazioni ed elaborati di progetto;
- di essere a conoscenza che il conglomerato bituminoso dovrà avere le caratteristiche prestazionali indicate nel capitolato speciale parte seconda allegato al progetto e al fine di accertarne la piena rispondenza la stazione appaltante, anche ricorrendo a mezzi e strumenti di laboratori terzi, potrà effettuare ogni prova ritenuta utile senza che l'appaltatore possa opporre opposizione. In particolare, il conglomerato dovrà giungere in cantiere alla temperatura prevista in capitolato art. 17.2.1; di conseguenza, in ragione dei tempi di percorrenza, è da ritenersi di norma adeguato un centro di produzione del conglomerato posto a una distanza non superiore a 70 km dal cantiere (la distanza sarà calcolata dal km 14+800 della SP21 in territorio del Comune di Teglio);
- di essere edotto e consapevole che l'esecuzione dei lavori avverrà in soggezione di esercizio di strade e che all'aggiudicatario compete ogni onere necessario alla gestione e regolamentazione del traffico, ivi inclusi la segnaletica, l'utilizzo di movieri, nulla escluso al fine di garantire le condizioni di sicurezza sia dei lavori, sia del traffico e che ogni onere e spesa si intende compensato nel prezzo. All'aggiudicatario compete inoltre l'onere di richiedere specifica ordinanza per la limitazione del traffico (o chiusura), che potrà essere subordinata alle prescrizioni che l'ente gestore vorrà impartire, prescrizioni che l'appaltatore si impegna a rispettare senza poter richiedere alcun indennizzo aggiuntivo;
- di essere edotto che per l'esecuzione dei lavori potrà essere necessaria la risoluzione di alcune interferenze con servizi/sottoservizi di soggetti terzi;
- di essere edotto che gli oneri relativi alla sicurezza aziendale (OSA), non derivanti quindi dall'attuazione del PSC, sono compresi e congruamente compensati nel prezzo offerto in sede di gara, senza eccezione alcuna;
- di essere consapevole ed accettare che, in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo (lavorazioni da eseguirsi al fine di garantire la sicurezza del transito lungo importanti arterie viabilistiche provinciali), le penali dovute per il ritardo nell'esecuzione dei lavori saranno calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale. Più in particolare si applicherà: lo 0,5 per mille qualora i ritardi riguardino finiture ed opere accessorie, che non pregiudichino la funzionalità dell'opera e la fruibilità della strada provinciale (che sarà dunque aperta al traffico senza limitazioni), l'1 per mille qualora i ritardi riguardino opere che comunque consentono l'apertura al traffico della strada provinciale, ancorché regolato con senso unico alternato, l'1,5 per mille qualora i ritardi comportino la chiusura della strada provinciale, creando dunque disagio all'utenza. È inoltre fatto salvo il risarcimento di ogni maggiore danno (quale ad esempio la perdita di finanziamenti), dovuto al ritardo imputabile all'appaltatore.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. Nel caso in cui il consorzio designi una consorziata esecutrice l'eDGUE e la domanda di partecipazione devono essere compilati e sottoscritti dalla consorziata esecutrice.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione dell'eDGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento;
2. il contratto di avvalimento.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori, ovvero la percentuale di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori, ovvero della percentuale dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce negli appositi campi della piattaforma Sintel i seguenti elementi:

- a) ribasso percentuale sull'importo negoziabile dei lavori (al netto di IVA) dato dall'importo complessivo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza;
- b) ai sensi dell'art. 108 c. 9. del d.lgs. n. 36/2023 la stima dei costi aziendali relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) ai sensi dell'art. 108 c. 9 del d.lgs. n. 36/2023 la stima dei propri costi della manodopera.

Ai sensi dell'art. 41 c. 14 del d.lgs. 36/2023 i costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

L'operatore economico può, tuttavia, dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Pertanto, qualora il concorrente decidesse di non confermare l'importo della manodopera stimato dal progettista, modificandolo in diminuzione, si procederà, ai sensi dell'art. 110, c. 5, lettera d) del d.lgs. 36/2023 alla verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi desunti dai contratti collettivi di riferimento.

Nel caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara viene espletata con il criterio del minor prezzo.

La stazione appaltante procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.lgs. 36/2023 e relativo allegato II.2 secondo il **Metodo A**.

Il calcolo della soglia di anomalia verrà effettuato utilizzando il ribasso percentuale indicato dall'operatore economico.

Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiono anormalmente basse. In tal caso la valutazione dell'anomalia sarà effettuata con riferimento ai costi (in particolare della manodopera), agli oneri aziendali e alle voci di prezzo più significative.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione, che avverrà in seduta pubblica, ha luogo il giorno 11 settembre 2025, alle ore 10:00, presso gli uffici del servizio viabilità della Provincia di Sondrio in via Vittorio Veneto.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il responsabile del procedimento della fase di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le offerte economiche restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione (adottati dal responsabile del procedimento della fase di gara) dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Al termine della verifica della documentazione amministrativa il responsabile del procedimento della fase di gara procede:

- a. all'apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti ammessi alla gara e all'individuazione della soglia di anomalia attraverso l'attivazione della specifica funzionalità prevista dalla piattaforma Sintel;
- b. all'esclusione delle offerte anomale, nel caso in cui numero di offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- c. all'individuazione del concorrente che ha presentato il massimo ribasso, tra le offerte non escluse, e, conseguentemente, dell'offerta più conveniente per la stazione appaltante.

All'esito delle operazioni di cui sopra il responsabile del procedimento della fase di gara redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera di invito ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Il contratto è stipulato nel termine previsto dal Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato nel rispetto della normativa prevista dal Codice.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, adottati dal committente.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del committente.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate

all'articolo 36 del Codice.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa ai sensi e per gli effetti degli articolo 13 e 14 del GDPR UE 2016/679 che i dati raccolti saranno trattati per finalità inerenti la definizione del presente procedimento e la conseguente attività esecutiva e che verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre che per l'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia come dettagliato nell'informativa pubblicata all'indirizzo internet www.provinciasondrio.it.

IL RUP

Tiziano Maffezzini

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Allegati:

- Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative all'eDGUE (allegato A)
- eDGUE Request in formato XML (allegato B)